

7 giugno 2018  
Sala 3, piano -1  
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica  
Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - BOLOGNA

**Conferenza programmatica**  
art. 68, comma 3, D.Lgs. 152/2006

**Parere in merito al "Progetto di variante alla perimetrazione di area a rischio di frana (ex art. 12) denominata Lucignano in Comune di Sogliano al Rubicone - Provincia di Forlì - Cesena" - Piano stralcio per il rischio idrogeologico dei Bacini Regionali Romagnoli - Titolo III Assetto idrogeologico, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale 2/3 del 7/11/2016**

**Premessa**

Il Piano Stralcio di Bacino per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (di seguito denominato PSRI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 3/2 del 3 ottobre 2002, è stato approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta n. 350 del 17 marzo 2003.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con deliberazione n. 2/3 del 7 novembre 2016, ha adottato il "Progetto di variante alla perimetrazione di area a rischio di frana (ex art. 12) denominata Lucignano in Comune di Sogliano al Rubicone - Provincia di Forlì - Cesena" del PSRI (di seguito denominato Progetto di variante).

L'iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- Legge 28 dicembre 2015, n.221 "Disposizione in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino";
- Decreto Ministeriale n. 294 del 25 ottobre 2016 "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n.183" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).

L'art. 51, comma 4, della L. 221/2015 dispone che dalla data di adozione del decreto previsto dall'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006 le Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/1989 sono soppresse e in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 219/2010, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle

Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.

Il DM n. 294 del 25/10/2016 del MATTM, emanato ai sensi dell'art. 63, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, è entrato in vigore il 17/02/2017, pertanto da quella data l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli è soppressa e ad essa è subentrata l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po.

L'art. 12, comma 7 del citato DM n. 294 del 25/10/2016 dispone che fino all'emanazione del D.P.C.M. di cui all'art.63 comma 4 del D. Lgs. n. 152/2006, le attività di pianificazione di bacino facenti capo alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e, nelle more dell'emanazione del suddetto D.P.C.M., il MATTM approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone, infatti, che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI.

La Regione, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all'esame della Conferenza programmatica disposta dal comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

#### **Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante**

È stata data notizia dell'adozione del Progetto di variante nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURER), Parte Seconda, n.359 del 30/11/2016, ove è stato anche reso noto che gli atti ad esso relativi erano depositati per la consultazione presso la sede dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli e visibili anche sul sito web dell'Autorità stessa, per essere sottoposti a consultazione per 45 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BURER.

Nel periodo di deposito, non sono state effettuate consultazioni del Progetto di variante e nei successivi 45 giorni non sono pervenute osservazioni alla Regione.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica la Regione ha predisposto il presente Parere istruttorio che viene proposto alla discussione dell'odierna Conferenza programmatica convocata dall'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006.

La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa.

#### **Contenuti del Progetto di variante**

Il Progetto di variante in esame ha come oggetto la proposta di modifica cartografica dell'area a rischio di frana denominata "Lucignano", richiesta dal Comune di Sogliano al Rubicone, Provincia di Forlì-Cesena, sulla base di adeguata documentazione tecnica per cui sono ricorse le condizioni previste dall'art. 12, comma 13, della Normativa del PSRI; ai sensi del suddetto art. 12 tale modifica costituisce variante al Piano stesso.

Non sono state previste misure di salvaguardia.

Il Progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica "Modifica della perimetrazione dell'area a rischio di frana denominata, con allegati;
2. Tavola "Perimetrazione aree a rischio di frana (Art. 12) - Località: Lucignano", vigente, in scala 1:5000;
3. Tavola "Perimetrazione aree a rischio di frana (Art. 12) - Località: Lucignano", progetto di variante cartografica, in scala 1:5000;

Il Progetto di variante non modifica la scheda dell'area a rischio di frana della località in oggetto e lascia invariati i confini di zona, l'unico cambiamento consiste nel trasformare in zona 3 (area di possibile influenza del dissesto) un'area attualmente ricadente in zona 1 (area in dissesto).

Tale modifica è motivata sulla base di nuovi dati provenienti da rilievi geofisici eseguiti per conto dell'Amministrazione Comunale e da uno specifico sopralluogo effettuato da tecnici della soppressa Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, della Provincia di Forlì-Cesena e dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Romagna, sede di Cesena.

L'area in esame è caratterizzata dalla presenza di un esteso deposito di frana quiescente per scivolamento al cui interno emergono quattro grandi blocchi appartenenti alla soprastante formazione del Barbotto e classificati nella carta geologica regionale come "Depositi di frana quiescente per scivolamento in blocco".

Dalla Relazione Tecnica del Progetto di variante si evince quanto segue:

- dal confronto tra la Carta Topografica Regionale (CTR) digitale del 2013 e la cartografia IGM primo impianto del 1937 (foglio 108 Montegelli) non si osservano modifiche morfologiche per l'area perimetrata tra il 1937 e il 2013, ciò indica che non sono intervenuti fenomeni gravitativi tali da modificare l'assetto morfologico dei luoghi;
- i risultati dei sopracitati rilievi geofisici evidenziano che il blocco posto più a valle ha un rilevante spessore (circa 30+40 m), presenta alcune zone fratturate e è immerso in profondità nel deposito di frana quiescente; per queste caratteristiche e per via della sua inerzia risulta non elevata la probabilità di una riattivazione di tale blocco con formazione di eventuali fratturazioni e conseguente innesco di dissesti e con modifiche morfologiche che determinino variazioni negli assetti idrologici superficiali e/o idrogeologici;

- ciò giustifica l'attribuzione alla zona 3 dell'area corrispondente al blocco studiato, posto più a valle.

#### **Valutazioni sul Progetto di variante**

La proposta di modifica cartografica dell'area a rischio di frana denominata "Lucignano" è basata sulle risultanze di indagini geognostiche e rilievi di terreno aggiornati e approfonditi che hanno permesso di valutare meglio il grado di pericolosità e rischio e gradua conseguentemente gli usi del suolo in modo più adeguato.

La Regione pertanto esprime condivisione sul Progetto di variante in quanto si inserisce adeguatamente nel percorso di aggiornamento del PSRI.